

Codice A1414C

D.D. 11 marzo 2021, n. 339

Verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativa alla realizzazione della struttura socio-sanitaria "Centro Beato Rosaz" in Susa (TO).



ATTO DD 339/A1414C/2021

DEL 11/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori

OGGETTO: Verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativa alla realizzazione della struttura socio-sanitaria "Centro Beato Rosaz" in Susa (TO).

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H) ed in particolare l'allegato B inerente applicabile al caso in esame;

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell'allegato A), nonché la revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A).

Con nota del 12/11/2020 (prot. regionale n. 37212/A1414C del 13/11/2020), il Comune di Susa (TO), a nome e per conto del legale rappresentante di "Istituto Suore Terziarie di San Francesco", ha inoltrato agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art.8/ter del D. lgs. n. 502/1992, inerente alla realizzazione della struttura socio-sanitaria "Centro Beato Rosaz", in Susa (TO), Via Madonna delle Grazie n. 4. Al termine dell'intervento la struttura avrà la seguente capienza: n. 70 (settanta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per anziani non autosufficienti (di cui 11 pl accreditati derivanti dal trasferimento della Casa di Riposo "Perodo-Bauchiero" di Condove (TO) e n. 59 pl non accreditabili); un Nucleo Alzheimer Temporaneo (NAT) da 20 posti letto, accreditabili; un Centro Diurno Alzheimer inserito in una RSA (C.D.A.I.) da 20 posti utente, accreditabili.

Ai sensi degli artt. 15 e 16 della L. R. 14/2014, con nota del 17/11/2020 (prot. regionale n. 37860/A1414C) gli uffici regionali davano avvio al procedimento di verifica di compatibilità inerente alla richiesta succitata.

Gli uffici regionali verificavano le planimetrie dell'intervento, alla luce della D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012, e riscontravano le seguenti criticità: inadeguata separazione degli spazi destinati agli utenti con patologia Alzheimer dagli spazi destinati agli utenti della R.S.A.; inadeguatezza dei percorsi di "wondering" e dello spazio "soft corner" per gli utenti con patologia Alzheimer.

Con nota del 15/01/2021 (prot. regionale n. 1535/A14114C), gli uffici regionali sospendevano i termini del procedimento e richiedevano al legale rappresentante dell' "Istituto Suore Terziarie di San Francesco" di inviare nuove planimetrie con una diversa configurazione degli spazi, rispettosa dei requisiti e parametri fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012.

Con nota del 8/03/2021 (prot. regionale n. 8793 del 9/03/2021), il Comune di Susa (TO), a nome e per conto del legale rappresentante di "Istituto Suore Terziarie di San Francesco", inviava agli uffici regionali una rettifica della richiesta di verifica di compatibilità in oggetto, con la previsione della realizzazione di: n. 60 (sessanta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per anziani non autosufficienti (di cui 11 pl accreditati derivanti dal trasferimento della Casa di Riposo "Perodo-Bauchiero" di Condove (TO) e n. 49 pl non accreditabili); un Nucleo Alzheimer Temporaneo (NAT) da 20 posti letto + 3 posti letto di "pronta accoglienza", accreditabili; un Centro Diurno Alzheimer inserito in una RSA (C.D.A.I.) da 20 posti utente, accreditabili.

Gli uffici regionali esaminavano le planimetrie allegate alla richiesta rettificata di verifica di compatibilità e riscontravano il rispetto dei requisiti fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012.

Ritenuto, pertanto, di esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente alla richiesta presentata dal Comune di Susa (TO), a nome e per conto del legale rappresentante di "Istituto Suore Terziarie di San Francesco".

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e s.m.i.
- D. D. n. 847 del 5/12/2019

DETERMINA

di esprimere, per le motivazioni illustrate in premessa, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di verifica di compatibilità inerente alla realizzazione della struttura socio-sanitaria "Centro Beato Rosaz", in Susa (TO), Via Madonna delle Grazie n. 4. Al termine dell'intervento la struttura avrà la seguente capienza: n. 60 (sessanta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per anziani non autosufficienti

(di cui 11 pl accreditati derivanti dal trasferimento della Casa di Riposo “Perodo-Bauchiero” di Condove (TO) e n. 49 pl autorizzabili ma non accreditabili); un Nucleo Alzheimer Temporaneo (NAT) da 20 posti letto + 3 posti letto di “pronta accoglienza”, autorizzabili e accreditabili; un Centro Diurno Alzheimer inserito in una RSA (C.D.A.I.) da 20 posti utente, autorizzabili e accreditabili.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune), il parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio/funzionamento della struttura, il parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i
soggetti erogatori)
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto